



COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 30 gennaio 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 26-27-28 gennaio 2024 – Terza giornata ritorno

Bari-Reggiana 0-2
Catanzaro-Palermo 1-1
Cittadella-Sampdoria 1-2
Como-Ascoli 0-2
Cremonese-Brescia 1-0
Feralpisalo'-Lecco 5-1
Modena-Parma 3-0
Pisa-Spezia 2-3
Sudtirolo-Cosenza 0-1
Venezia-Ternana 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 30 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 42**

SERIE BKT

Gare del 26-27-28 gennaio 2024 – Terza giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

92/280



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società **Brescia, Catanzaro, Cittadella, Cremonese, Lecco, Modena, Sampdoria, Spezia, Sudtirolo e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, sul terreno di giuoco un fumogeno che, al 9° del primo tempo, costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto ed infine lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco sei fumogeni che costringevano l'Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi cinque minuti, e lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni che costringevano l'Arbitro, in due occasioni, ad interrompere la gara per complessivi quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **PISA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **LECCO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ODENTHAL Cas Ruben (Como): per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FAVILLI Andrea (Ternana): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDRADE David Nicolas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DO LAGO PONTES ESTEVES Tomas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GHILARDI Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRAMONI Lisandru (Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

BRANCA Simone (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

VENTURI Michael (Cosenza)

OTTAVA SANZIONE

NASTI Marco (Bari)

SETTIMA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli)

CANESTRELLI Simone (Pisa)

FLORENZI Aldo (Cosenza)

KOUDA Rachid (Spezia)

SESTA SANZIONE

ESPOSITO Salvatore (Spezia)

GIOVANE Samuel (Ascoli)

GONZALEZ Facundo (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MAJER Zan (Cremonese)

NIELSEN Oliver Abildgaa (Como)

SVERKO Marin (Venezia)

TESSMANN Francis Tanner (Venezia)

TERZA SANZIONE

ANTISTE Janis Sael (Reggiana)

BATTISTELLA Thomas (Modena)

BELLEMO Alessandro (Como)

MARTELLA Bruno (Feralpisalo')

SECONDA SANZIONE

BERGONZI Federico (Feralpisalo')

MASUCCI Gaetano (Pisa)

PIETRA Niccolo (Spezia)

RICCIO Alessandro Pio (Modena)

PRIMA SANZIONE

ABREGO FEDERICCI Gonzalo Damian (Cremonese)

CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)

GALLI Giorgio (Lecco)

OSORIO PAREDES Yordan Hernando (Parma)

RANOCCHIA Filippo (Palermo)

STRENG David Jeremiah (Ascoli)

VALZANIA Luca (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

BIANCO Alessandro (Reggiana)

SETTIMA SANZIONE

SALVI Alessandro (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FELICI Mattia (Feralpisalo')

TERZA SANZIONE

PANDOLFI Luca (Cittadella)

SECONDA SANZIONE

CARACCIOLO Antonio (Pisa)

c) ALLENATORI

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

NESTA Alessandro (Reggiana)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORETTI Roberto (Reggiana): per avere, al 40° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.

e) PREPARATORI ATLETICI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

PETRICHUOTTO Nazareno (Sudtirolo)

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIOLA Luigi (Cosenza): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

“ ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 GENNAIO 2024

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata